

- condannare il convenuto al pagamento delle proprie spese nonché a quelle dei ricorrenti.

*Motivi e principali argomenti*

L'associazione SEGI e i suoi due portavoce intendono ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa dell'inclusione della detta associazione nell'elenco di persone, gruppi ed enti terroristici ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC<sup>(1)</sup>, adottata in data 27 dicembre 2001, confermata dalla posizione comune del Consiglio 2 maggio 2002, 2002/340/PESC<sup>(2)</sup>, e dalla posizione comune del Consiglio, 17 giugno 2002, 2002/940/PESC<sup>(3)</sup>.

A sostegno delle loro pretese, le ricorrenti fanno valere che la posizione comune, oggetto del ricorso, è viziata da diverse cause di illegittimità, cioè la violazione di diversi diritti fondamentali, libertà e principi tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali, quali il diritto alla presunzione d'innocenza, ad un'azione effettiva, in quanto non sarebbe previsto alcun meccanismo contenzioso che permetta di impugnare la posizione comune di cui trattasi, il diritto alla libertà d'espressione, per quanto riguarda, in particolare, la difesa del diritto all'autodeterminazione e alla ricerca di una soluzione al conflitto basco mediante trattative, nonché il diritto al rispetto della vita privata.

I ricorrenti fanno inoltre valere l'illegittimità del procedimento d'adozione della decisione 2001/931/PESC, in quanto il 27 dicembre 2001, il Consiglio ha adottato quattro testi relativi alla lotta contro il terrorismo e alla definizione dell'elenco di persone, gruppi ed enti terroristici. Orbene, tali quattro testi sarebbero strettamente legati e la comprensione di uno degli stessi non sarebbe possibile senza aver preso conoscenza degli altri. Il Parlamento, tuttavia, sarebbe stato consultato solo sul regolamento n. 2580/2001, e non sugli altri testi, in particolare, la posizione comune 2001/931/PESC. Orbene, questi ultimi testi, benché si tratti formalmente di posizioni comuni, contengono disposizioni che appartengono al settore GAI (Giustizia e Affari Interni) o che sono il riflesso di decisioni o di posizioni quadro che avrebbero dovuto essere oggetto di una consultazione del Parlamento, ai sensi dell'art. 39, n. 1, del Trattato sull'Unione.

Le ricorrenti fanno valere anche la violazione dei diritti della difesa, nonché dell'obbligo di motivazione.

<sup>(1)</sup> GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

<sup>(2)</sup> GU L 116 del 3.5.2002, pag. 75.

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 18.6.2002, pag. 32.

**Ricorso della Regione Siciliana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 novembre 2002**

**(Causa T-341/02)**

(2003/C 7/49)

(Lingua processuale: l'italiano)

il 14 novembre 2002, la Regione Siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il provvedimento della Commissione del 5 settembre 2002, n. 109206, relativo alla chiusura del grande progetto «Autostrada Messina Palermo» (FESR n. 93.05.03.001 — ARINCO n. 93.IT.16.009), con la conseguente condanna della Commissione della Comunità europea alla refusione delle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La Decisione oggetto della presente causa riguardante il Grande Progetto «Autostrada Messina-Palermo», parzialmente finanziato con contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), ha chiuso la procedura d'intervento, considerando ammissibili le spese dei lotti che risultavano completati nella data in cui detta Decisione è stata presa. Di conseguenza essa conclude che ci sarebbe un saldo del contributo FESR da disimpegnare di 26 378 246 Euro, nonché un saldo da recuperare di 58 036 177 Euro.

A sostegno delle sue pretensioni essa fa valere:

- Un vizio d'incompetenza, nella misura in cui la decisione impugnata appare promanante dal Direttore Generale della DG Politica regionale, anziché da un componente della Commissione stessa. D'altra parte, se nelle precedenti decisioni, prese nell'ambito del progetto in questione, del 22 dicembre 1993 e 28 luglio 1995, le date limiti per l'ammissione al cofinanziamento era stata indicata in quella del 31 dicembre 1997 entro la quale le spese erano state eseguite, nel provvedimento oggetto della presente causa l'ammissibilità delle spese è stata per la prima volta correlata alla funzionalità, entro un arco di tempo ragionevole, delle opere per le quali le spese erano state sostenute.

- La violazione e falsa applicazione degli art. 24 e 25 del Regolamento (CEE) n. 4253/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca Europea degli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro, come modificato dal Regolamento (CEE) n. 2082/93, del 20 luglio 1993, del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- La contraddittorietà del comportamento e la violazione del principio di affidamento. Si ritiene a questo riguardo che, ai sensi delle decisioni del 28 luglio 1995, già citate, potevano essere ammesse al cofinanziamento le spese effettuate fino alla data del 31 dicembre 1997, non contenendo nessun riferimento né all'ultimazione dei lavori, né alla funzionalità delle opere. Detti richiami

sarebbero stati introdotti nella proposta di chiusura del 22 dicembre 2001, allorquando le opere erano in pieno corso di realizzazione e l'amministrazione responsabile aveva già presentato le certificazioni corrispondenti. La decisione impugnata ha poi fornito un'interpretazione del concetto di funzionalità delle opere che, sebbene sia stata più favorevole rispetto a quella delineata nella proposta di chiusura, ha in ogni caso stravolto i principi originariamente stabiliti riguardanti le regole per l'ammissione delle spese sostenute al cofinanziamento comunitario.

La parte ricorrente fa infine anche valere la violazione dell'obbligo di motivazione.

---

<sup>(1)</sup> GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1 e GU L 193 del 31.7.1993, pag. 20, rispettivamente.